

CHIOMENTI

STUDIO LEGALE

AVV. PIER CARLO BRUNA ◊
AVV. CARLO CHIOMENTI ◊ ●
AVV. FILIPPO D. VASSALLI ◊
Prof. Avv. FILIPPO CHIOMENTI ◊
AVV. MICHELE CARPINELLI ★★
AVV. FRANCESCO AGO
DR. LUIGI BENDI ★◊
AVV. CARLO CROFF ★
AVV. MASSIMO COLOZZA
AVV. CORRADO GRANDE
AVV. FRANCESCO TEDESCHINI
AVV. VITTORIO TADEI
AVV. FRANCESCA PALETTI ◊
AVV. EDOARDO ANDREOLI
AVV. ROBERTO GHIO
AVV. ENNIO CICCIONI
AVV. ANDREA BERNAVA
AVV. GIORGIO CAPPELLI
AVV. LUCA FOSSATI
AVV. ENRICO GIORDANO
AVV. LUCA BONETTI
AVV. CAROLA ANTONINI
AVV. GIULIA BATTAGLIA ★★
AVV. MANFREDI VIANINI TOLOMEI
DR. GIUSEPPE ANDREA GIANNANTONIO ★
AVV. UMBERTO BORZI
AVV. GIOVANNI DIOTALLEVI
AVV. FILIPPO MODULO
AVV. FRANCO AGOPYAN
AVV. FRANCESCO SCANZANO
Prof. Avv. LUCA R. PERFETTI
DR. UGO TRIBULATO ★◊
AVV. MARCO NICOLINI
AVV. CARMELO RAIMONDO ◊
DR. PAOLO GIACOMETTI ★
Prof. Avv. PAOLO VALENSISE
Prof. Avv. VINCENZO TROIANO
Prof. Avv. MARCO MAUDERRI ★★
Prof. Avv. STEFANIA BARIATTI
AVV. GIULIO TOGNAZZI
Prof. Avv. VINCENZO CARIELLO
AVV. GIANLUCA D'AGNOLO
AVV. FILIPPO BRUNETTI
AVV. ANNALISA REALE
AVV. STEFANO MAZZOTTI ◊
AVV. ANTONELLA BRAMBILLA
AVV. ALESSANDRO PORTOLANO
AVV. MASSIMO ANTONINI
AVV. SALVO ARENA ★
AVV. CLAUDIO LICHINO
AVV. MICHELE DELFINI
AVV. ALESSANDRA PIERETTI
AVV. LUIGI VACCARO
AVV. FRANCO LAMBERTENGI ◊
AVV. MASSIMILIANO NITTI ★
Prof. Avv. SILVIO MARTUCCELLI
AVV. SEBASTIANO ZIMMITI
AVV. SIMONE BERNARD DE LA GATINAIS
Prof. Avv. FILIPPO CORSINI
AVV. MARCO DI SIENA
AVV. FEDERICA CALMI
AVV. CORRADO CANZIANI
AVV. SARA MARCHETTA

Consulenti:

Prof. Avv. ANDREA GIARDINA
AVV. ANDREA F. CECCHETTI
AVV. CARLO F. CARNACINI
AVV. CARLO GALDO
ANDREW WANG ◊

ROMA
VIA XXIV MAGGIO, 43
00187
TEL.: +39 06 466231
FAX: +39 06 46622600
ROMA@CHIOMENTI.NET

MILANO
VIA G. VERDI, 2
20121
TEL.: +39 02 721571
FAX: +39 02 72157224
MILANO@CHIOMENTI.NET

TORINO
VIA MONTEVECCHIO, 28
10128
TEL.: +39 011 19827225
FAX: +39 011 19837225
TORINO@CHIOMENTI.NET

LONDRA
20, BERKELEY SQUARE
W1J 6HF
TEL.: +44 20 75891500
FAX: +44 20 75891501-25
LONDON@CHIOMENTI.NET

BRUXELLES
RUE MONTROY, 23
B-1000
TEL.: +32 2 7759900
FAX: +32 2 7759927
BRUXELLES@CHIOMENTI.NET

NEW YORK
ONE ROCKEFELLER PLAZA
SUITE 2404
NY 10020
TEL.: +1 212 660 6400
FAX: +1 212 660 6401
NEWYORK@CHIOMENTI.NET

PECHINO
38/F, YINTAI OFFICE TOWER
NO. 2 JIANGUOMENWAI AVE
CHAOYANG DISTRICT
100022
TEL.: +86 10 65633988
FAX: +86 10 65633986
BEIJING@CHIOMENTI.NET

SHANGHAI
SUITE 4806, WHEELLOCK SQUARE
1717 NANJING WEST ROAD
200040
TEL.: +86 21 6171 8555
FAX: +86 21 6171 8558
SHANGHAI@CHIOMENTI.NET

HONG KONG S.A.R.
SUITE 3701, EDINBURGH TOWER
THE LANDMARK
15 QUEEN'S ROAD CENTRAL
TEL.: +852 31927070
FAX: +852 28100833
HONGKONG@CHIOMENTI.NET

www.chiomenti.net

Roma, 8 giugno 2012

Banca d'Italia
Servizio Normativa e Politiche di Vigilanza
Divisione Normativa Primaria
Via Milano, n. 53
00184 – ROMA

anticipata all'indirizzo di posta elettronica: npv.normativa_primaria@bancaditalia.it

Re: Commenti al documento per la consultazione in materia di "Attuazione dell'articolo 117-bis del Testo Unico Bancario in materia di remunerazione degli affidamenti e degli sconfinamenti"

Desideriamo ringraziare per l'opportunità di rappresentare i nostri commenti al documento di consultazione pubblicato in data 28 maggio 2012 avente ad oggetto la disciplina di attuazione dell'articolo 117-bis del Testo Unico Bancario in materia di remunerazione degli affidamenti e degli sconfinamenti (il "Documento di Consultazione").

Il titolo dei paragrafi e degli articoli del presente documento corrisponde al titolo dei paragrafi e degli articoli della proposta di deliberazione da adottarsi da parte del Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio.

Le osservazioni e le proposte di seguito riportate sono volte a ottenere dei chiarimenti circa i profili applicativi delle disposizioni oggetto del Documento di Consultazione, anche al fine di tenere conto degli impatti che tali disposizioni potrebbero avere riguardo ad operazioni attualmente poste in essere dalle banche operanti in Italia.

Articolo 1 – Definizioni

Con riferimento alla definizione di “apertura di credito”, comprendiamo le ragioni che hanno portato Codesta Spettabile Autorità ad adottare quale definizione di riferimento quella contenuta nella sezione del codice civile.

Tuttavia, anche alla luce dell’evoluzione della prassi in tema di concessione di credito per cassa a breve termine, tale definizione sembra richiedere alcune ulteriori precisazioni finalizzate a scongiurare interpretazioni arbitrarie.

Infatti, a seguito dell’introduzione nel nostro ordinamento della fattispecie regolata dall’articolo 1842 cod. civ., la prassi ha elaborato una molteplicità di tipologie di finanziamento che – pur avendo alcuni aspetti in comune con la tipologia contrattuale codicistica – se ne discostano. In particolare, appare evidente che in molti casi le linee di liquidità si discostano dalla fattispecie codicistica per assenza della messa a disposizione delle somme al cliente, per la previsione di condizioni e limiti quantitativi e temporali agli utilizzi, per la necessità di richiedere la concessione dei singoli utilizzi. Ciò nonostante una espressa indicazione in tal senso nell’ambito della normativa secondaria consentirebbe di dare maggiore certezza nell’applicazione della stessa evitando ogni dubbio interpretativo circa l’applicabilità delle disposizioni in parola, ad esempio, alle linee di liquidità concesse a imprese (anche nell’ambito di operazioni in *pool* di banche) e finalizzate al finanziamento di specifici costi o attività, alle linee di liquidità accessorie ad altre operazioni di finanziamento (quali *project financing* e altre tipologie di finanziamenti specializzati) nonché altre operazioni atipiche elaborate dalla prassi.

In tale contesto, potrebbe essere consigliabile, piuttosto del mero riferimento all’articolo 1842 del codice civile, espandere la definizione di apertura di credito tenendo conto delle caratteristiche delineate nell’ambito della Sezione III, Capo XVII del Libro Quarto del Codice Civile. Al riguardo, una proposta di modifica potrebbe portare alla seguente riformulazione:

“Apertura di Credito”: il contratto previsto dall’articolo 1842 del codice civile con il quale una singola banca si obbliga in maniera incondizionata a tenere a disposizione dell’altra parte una somma di denaro per un dato periodo di tempo o a tempo indeterminato e che preveda la possibilità di utilizzo in una o più soluzioni delle somme messe a disposizione.

Articolo 3 – Affidamento

Sul requisito di *onnicomprensività* imposto dalla legge e che trova attuazione nell'articolo 3 della proposta di deliberazione, rileviamo che – secondo quanto indicato anche da Codesta Spettabile Autorità – tale requisito è volto ad assicurare che non sia imposto al cliente alcun corrispettivo per attività che siano *ad esclusivo servizio del finanziamento*. Come conseguenza, dovrebbero essere esclusi dall'applicazione della delibera i costi e le commissioni connessi ad attività non riguardanti in via esclusiva l'apertura di credito.

Il riferimento all'esclusivo servizio del finanziamento potrebbe essere ulteriormente specificato al fine di chiarire – soprattutto con riferimento alle operazioni in *pool* e alle linee miste (ovvero aperture di credito concesse nell'ambito e in connessione con operazioni di finanziamento specializzate) – che eventuali costi o commissioni connessi all'organizzazione del *pool* o all'organizzazione e alla strutturazione del finanziamento specializzato o di agenzia potrebbero comunque essere previste vista la finalizzazione delle stesse alla remunerazione di attività che – seppure connesse alla concessione dell'apertura di credito – eccedono le attività di messa a disposizione dei fondi e impiego dei medesimi.

Inoltre, tanto con riferimento alle linee c.d. miste che con riferimento alle aperture di credito in senso tecnico, potrebbe essere opportuno un chiarimento finalizzato ad esplicitare che eventuali oneri fiscali (quali l'imposta sostitutiva) e notarili connessi alla concessione dell'apertura di credito sono tra gli oneri addebitabili al cliente in quanto non possono rientrare nell'ambito di applicazione della commissione onnicomprensiva non rappresentando una remunerazione per la banca. Infine, potrebbe rappresentare oggetto di chiarimento, l'esclusione dall'ambito di copertura della commissione onnicomprensiva ogni incremento del tasso di interesse che sia collegato a fattori esogeni successivi rispetto alla stipula del contratto.

Articolo 5 – Disposizioni finali


Con riferimento alle modalità di integrazione, non sono disciplinate le modalità di adeguamento dei contratti da parte delle banche per tutti i contratti che non contengano clausole che, in aderenza all'articolo 118 del testo unico bancario, consentano alla banca la modifica unilaterale delle condizioni.

Al riguardo, si suggerisce di prevedere una diversa declinazione dell'obbligo delle banche per tale tipologia di contratti. In assenza di clausole che consentano la modifica unilaterale, la modifica del contratto dovrà essere effettuata sulla base di un accordo scritto tra la banca e il cliente. Si ritiene, pertanto, che l'obbligo gravante sulla banca possa essere solo limitato alla formulazione, entro la medesima data, di una proposta contrattuale di modifica che sia volta ad allineare i contratti a quanto previsto dall'articolo 117-*bis*.

CHIOMENTI
STUDIO LEGALE

Restiamo a disposizione di Banca d'Italia per fornire qualsiasi chiarimento in merito alle osservazioni contenute nel presente documento.

Con osservanza,



Avv. Francesco Ago
Chiomenti Studio Legale